

ART. 2

1. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento dello stage formativo e di orientamento lo studente è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento rispettando orari e indicazioni dei tutors;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - comunicare e giustificare eventuali assenze.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti tramite la Provincia Autonoma di Trento che ha stipulato la polizza Infortuni e RCT. La copertura I.N.A..I.L. è effettuata in base all'art. 1-bis del DPR 09.04.99.
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, il quale provvederà a dar seguito alle procedure previste dalla normativa in materia.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle competenti strutture provinciali in materia di lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali territorialmente competenti l'elenco degli studenti tirocinanti e dei relativi soggetti ospitanti.
4. Il soggetto ospitante si impegna a fornire adeguate indicazioni sulle norme e misure di sicurezza in attuazione della normativa vigente.

ART. 5

Il soggetto ospitante autorizza l'ingresso ai referenti per la conduzione del tirocinio formativo e di orientamento incaricati di seguire il buon andamento dello stesso. Nell'eventualità di gravi inadempienze aziendali nella conduzione del tirocinio formativo e di orientamento, il soggetto promotore può interrompere unilateralmente l'esperienza intrapresa.

ART. 6

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

ART. 7

La presente convenzione è valida per l'anno scolastico 2012-2013.

Trento di Trento,

firma per il soggetto promotore

La Dirigente Scolastica
- Dott.ssa Tiziana Gulli -

Data,

firma per il soggetto ospitante

Il Legale rappresentante